

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions – Light Green

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura dei costi che l'Assicurato deve sostenere ai sensi del Codice dell'Ambiente per attività di bonifica e bonifica ambientale in conseguenza di eventi di inquinamento, nonché della responsabilità civile che grava sull'Assicurato per danni causati a terzi in relazione a tali eventi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I costi di bonifica per le attività di cui all'art. 240 del Codice dell'Ambiente sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi l'obbligo giuridico di procedere a bonifica all'interno e/o all'esterno del sito assicurato
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell'evento di inquinamento, comprese le spese legali
- ✓ I costi di bonifica ambientale per le attività di cui all'Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell'Ambiente, sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi l'obbligo giuridico di procedere a bonifica ambientale all'interno e/o all'esterno del sito assicurato

La perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio dell'Assicurato in conseguenza dell'interruzione dell'attività a causa di un evento di inquinamento (facoltativa)

Le spese di decontaminazione dei beni propri (facoltativa)

La responsabilità civile a carico dell'Assicurato per fatto di appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel sito assicurato (facoltativa)

I danni prodotti da fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nel sito assicurato in serbatoi interrati (facoltativa)

Le spese di messa in sicurezza operativa (facoltativa)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da materiali esistenti in natura
- ✗ Danni derivanti da contaminazione di amianto e piombo
- ✗ Danni derivanti da circostanze note all'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da contaminazione radioattiva
- ✗ Danni derivanti da campi elettromagnetici
- ✗ Danni derivanti da violazione consapevole di leggi o norme di condotta
- ✗ Danni derivanti da insufficiente manutenzione degli impianti
- ✗ Spese sostenute per le attività di messa in sicurezza operativa

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura opera su base "claims made and reported", vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché l'evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattività eventualmente concordata, e l'eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall'Assicurato durante il periodo assicurativo
- ! La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore
- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti in relazione alle singole garanzie



Dove vale la copertura?

✓ Italia



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Qualora il sito assicurato sia oggetto di provvedimento di sospensione o chiusura dell'attività assicurata o venga ceduto a terzi, è necessario darne comunicazione scritta all'Assicuratore entro 3 giorni
- Denunciare all'Assicuratore per iscritto l'evento di inquinamento non appena possibile ed in ogni caso non oltre 3 giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza
- Fornire all'Assicuratore una descrizione dettagliata dell'evento di inquinamento nonché ogni informazione e/o documentazione rilevante ai fini della valutazione del sinistro da parte dell'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso esercitabile da entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni denuncia di sinistro, tramite lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions – Light Green

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2019. Aggiornato a gennaio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Garanzia Postuma	In caso di mancato rinnovo della polizza, possibilità di attivare un periodo aggiuntivo per la denuncia del sinistro fino a 36 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo, ad un premio aggiuntivo concordato con l'Impresa e non eccedente il 200% del premio annuo.
Amianto	Copertura dei costi di bonifica e dei costi di bonifica ambientale per danni conseguenti ad inquinamento di amianto a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali
Committenza del Trasporto	Copertura dell'importo che l'assicurato sia legalmente tenuto a risarcire per lesioni personali e danni materiali derivanti da un evento di inquinamento causato da prodotti, merci o rifiuti dell'Assicurato durante il trasporto su strada e ferrovia operato da terzi da uno dei siti assicurati verso una destinazione finale all'interno della comunità europea
Carico e scarico con mezzi meccanici propri presso terzi	Copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici propri, di cui è riportata la targa in polizza
Terrorismo	Copertura dei danni o spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di terrorismo
RC Incrociata	Qualora più soggetti siano qualificati come assicurati, in caso di danni a terzi cagionati da un assicurato ad un altro assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia assicurato ma parte terza
RC Personale	Copertura del Preposto Responsabile della tutela ambientale e della sicurezza dei siti assicurati in relazione alla responsabilità civile di tale soggetto come se questa fosse stata rivolta contro l'Assicurato stesso



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi	Oltre a quanto previsto dal DIP: ✗ Danni derivanti da aerei, natanti, veicoli ✗ Danni derivanti da cose in consegna, custodia e/o controllo dell'Assicurato o suoi dipendenti ✗ Danni derivanti da condizioni sfavorevoli di mercato ✗ Danni derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale ✗ Danni derivanti da eventi di inquinamento precedenti la data di retroattività o successivi alla data di retroattività inversa concordate con l'Impresa ✗ Danni derivanti da guerra, sabotaggi, invasione, ribellione, rivoluzione, insurrezione ✗ Danni derivanti da merci, prodotti o rifiuti trasportati per conto dell'Assicurato (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura) ✗ Multe, ammende, sanzioni amministrative, danni punitivi e penali contrattuali ✗ Lesioni fisiche subite da prestatori di lavoro ✗ Danni derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo dei prodotti ✗ Danni derivanti da prodotti associati con qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante ✗ Danni derivanti da veicoli a propulsione meccanica (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura) ✗ Danni il cui obbligo di risarcimento sia stato contrattualmente assunto dall'Assicurato senza che gli derivi comunque dalla legge ✗ Danni derivanti da serbatoi interrati (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura) ✗ Danni derivanti da spese interne sostenute dall'Assicurato per prestazioni o servizi effettuati da prestatori di lavoro ✗ Danni derivanti da terrorismo (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura) ✗ Danni derivanti da qualunque indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione del sito assicurato, o comunque richieste dalle norme edilizie, effettuate preso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato ✗ Eventi o pericoli di inquinamento in siti dismessi ✗ Spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione ✗ La diminuzione di reddito derivante dai costi fissi relativi alle retribuzioni degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili di reparto e dei dipendenti con contratto a termine sostenuti nel periodo di interruzione dell'attività ✗ Costi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza derivanti da comportamenti di terzi (salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura) ✗ Danni causati dall'attività assicurata svolta all'esterno dello stabilimento ✗ Danni derivanti dall'alterazione di carattere genetico trasmissibili ✗ Danni derivanti da proprietà, possesso o uso di piattaforme di perforazione o di altri impianti off-shore per lo stoccaggio o il trasporto di prodotti petroliferi ✗ Importi stabiliti in via equitativa e/o equivalente dal giudice ✗ Danni derivanti da organismi geneticamente modificati ✗ Danni derivanti a terzi da difetto di merci o prodotti (RC Prodotti) ✗ Danni derivanti da malfunzionamento del sistema informativo ✗ Spese derivanti da inquinamento originatosi attraverso pozzi perdenti ✗ Costi per le attività di indagine imposte dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento o per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, se l'evento di inquinamento non è indennizzabile ai sensi di polizza
--------------------------------	--



Ci sono limiti di copertura?



L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponesse a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link</i>
-------------------------------------	--

	https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Chubb Easy Solutions
Light Green
Contratto di Assicurazione Rischi Ambientali

CHUBB®

Chubb Easy Solutions

Light Green

Contratto di Assicurazione Rischi Ambientali

Si raccomanda di leggere attentamente il testo di Polizza. La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società controllata da Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE controllata da Chubb Limited, è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e degli artt. 5 e 31 del Regolamento Isvap n. 35/2010 ("Regolamento Trasparenza") la presente Polizza riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità e decadenze.

Avvertenza

Si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla circostanza che ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell'assicurazione.

Con riferimento al premio della presente Polizza, indicato nella Scheda di Polizza che segue, si precisa che lo stesso:

- è "unico" e viene cioè corrisposto per l'intero Periodo Contrattuale, secondo il frazionamento indicato nel certificato di Polizza;
- il suo pagamento costituisce condizione di efficacia della Polizza;
- viene versato all'Impresa tramite bonifico bancario/assegno

7. QUESTIONARIO

Resta inteso che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nel corso degli ultimi cinque (5) anni, il Proponente ha acquistato questo tipo di copertura assicurativa? | ☐ SI | ☐ NO |
| 2. Negli ultimi cinque (5) anni, il Proponente, o gli altri Assicurati cui è proposta l'assicurazione, hanno mai ricevuto richieste di risarcimento o subito azioni legali (incluse investigazioni da parte dell'Autorità)? | ☐ SI | ☐ NO |
| 3. Sono, il Proponente o gli altri Assicurati cui è proposta l'assicurazione, a conoscenza di condizioni in essere, riconducibili ad Inquinamento, dei siti proposti per l'assicurazione? | ☐ SI | ☐ NO |
| 4. Al momento della firma del presente questionario, il Proponente o gli altri Assicuratori cui è proposta l'assicurazione, sono a conoscenza di circostanze che possono, ragionevolmente e presumibilmente, dare adito a richieste di risarcimento nei confronti degli stessi? | ☐ SI | ☐ NO |
| 5. Il proponente svolge attività in paesi soggetti a sanzioni da parte di UE, USA e ONU e/o con entità terze che abbiano relazioni con tali paesi? | ☐ SI | ☐ NO |

Sezione prima - Oggetto del contratto

In considerazione del pagamento del premio alla CHUBB EUROPEAN GROUP SE (qui di seguito la “Società”) e sulla base delle informazioni riportate nella Proposta/Questionario, che costituisce parte integrante della presente Polizza, si pattuiscono le seguenti condizioni di assicurazione, valide per le coperture acquistate dall’Assicurato ed indicate nella **Scheda di Polizza**.

ART. 1 DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ ASSICURATA VALIDA PER TUTTE LE COPERTURE

Per Attività Assicurata s’intende: **le attività economiche dichiarate in scheda di polizza e svolte sul Sito Assicurato.**

ART. 2 CLAUSOLA “CLAIMS MADE AND NOTIFIED”

La presente polizza (c.d. polizza su base “*claims made and notified*”) garantisce le coperture di seguito descritte nell’Oggetto del contratto, **a condizione che:**

- a) **L’Evento di Inquinamento o l’Evento di Inquinamento Ambientale rilevante ai fini della copertura abbia avuto origine per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Retroattività, se applicabile. Nel caso sia pattuita una Data di Retroattività Inversa, la copertura avrà ad oggetto unicamente l’Evento che abbia avuto origine per la prima volta prima della Data di Retroattività Inversa; e**
- b) **L’Inquinamento, il Danno Ambientale o il Pericolo Attuale di Inquinamento, a seconda della copertura rilevante, si sia manifestato o sia stato scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; e**
- c) **con riferimento alle sole coperture relative alla responsabilità civile verso terzi (Copertura A, limitatamente alla copertura della Responsabilità civile verso terzi derivante da Eventi di Inquinamento), l’eventuale Richiesta di Risarcimento del terzo sia stata ricevuta dall’Assicurato nel Periodo di Assicurazione; e**
- d) **in ogni caso e con riferimento a tutte le coperture, la Denuncia di Sinistro effettuata dall’Assicurato, relativa ad un Evento oggetto di assicurazione o alla Richiesta di Risarcimento, sia stata notificata per la prima volta e per iscritto alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile durante l’Extended Reporting Period.**

ART. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell’**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Copertura A

A) COSTI DI BONIFICA

La Società si obbliga, **nei limiti dei Massimali di Garanzia previsti nella presente Polizza**, a tenere indenne l’Assicurato dai Costi di Bonifica causati da un Evento di Inquinamento, in relazione ai quali insorga in capo all’Assicurato l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica all’interno e/o all’esterno del Sito Assicurato **a condizione che:**

- **L’Inquinamento oggetto delle Attività di Bonifica derivi o sia originato dall’attività assicurata descritta in scheda di polizza; e**
- **L’Evento di Inquinamento da cui sia sorto l’obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica connesse all’Inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Retroattività se applicabile. Nel caso sia pattuita una Data di Retroattività Inversa, la copertura avrà ad oggetto l’Evento di Inquinamento che abbia avuto origine per la prima volta prima della Data di Retroattività Inversa; e**
- **L’Inquinamento si sia manifestato o sia stato scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; e**
- **la Denuncia di Sinistro, relativa all’Evento di Inquinamento da cui sia derivato o si sia originato l’Inquinamento oggetto delle Attività di Bonifica, sia stata notificata per la prima volta e per iscritto (a mezzo fax e/o raccomandata) alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l’Extended Reporting Period. In caso di Disposizione dell’Autorità connessa ad un Evento di Inquinamento oggetto di copertura, l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere la stessa alla Società, immediatamente e comunque, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, non oltre tre giorni dalla sua ricezione.**

B) RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE VERSO TERZI

La Società si obbliga, nei limiti dei Massimali di Garanzia previsti nella presente Polizza, a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), in relazione ad una delle seguenti tipologie di Danni a Terzi che abbia involontariamente cagionato a terzi in conseguenza di un Evento di Inquinamento ad esso imputabile:

- **La morte, la malattia, le lesioni personali ;e/o**
- **Danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti. [Sono compresi nei danni materiali i Costi di Bonifica direttamente sostenuti da un terzo in relazione alle Attività di Bonifica ed in esecuzione di una Disposizione dell'Autorità, nei casi in cui l'obbligo di procedere alle Attività di Bonifica gravi in ultima istanza sull'Assicurato in quanto abbia cagionato l'Evento di Inquinamento. In tal caso i Costi di Bonifica saranno indennizzati nei limiti in cui sarebbero stati ragionevolmente indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'Assicurato],e/o**
- **Danno conseguente ad un'interruzione di attività, che sia derivante da un'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi del terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.**

La presente copertura opera a condizione che:

- **I Danni subiti dal terzo siano conseguenza di un Evento di Inquinamento che derivi o sia originato dall'attività assicurata indicata in scheda di polizza; e**
- **l'Evento di Inquinamento da cui sia sorta la responsabilità civile nei confronti del terzo abbia avuto origine per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Retroattività. Nel caso sia pattuita una Data di Retroattività Inversa, la copertura avrà ad oggetto l'Evento di Inquinamento che abbia avuto origine per la prima volta prima della Data di Retroattività Inversa; e**
- **l'Inquinamento si sia manifestato o sia stato scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; e**
- **la Richiesta di Risarcimento sia stata ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, e**
- **la Denuncia di Sinistro relativa alla Richiesta di Risarcimento del terzo sia stata ricevuta per la prima volta e per iscritto, (a mezzo fax e/o raccomandata) dalla Società, durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'Extended Reporting Period.**

In conformità al disposto di cui all'art. 1917 del Codice Civile, sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione giudiziale promossa contro di lui, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale. Qualora la somma dovuta al terzo danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Copertura B - Danno ambientale

La Società si obbliga, nei limiti dei Massimali di Garanzia previsti nella presente Polizza, a tenere indenne l'Assicurato dai Costi di Bonifica Ambientale causati da un Evento di Inquinamento Ambientale da cui insorga in capo all'Assicurato l'obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica Ambientale all'interno o all'esterno del Sito Assicurato **a condizione che:**

- **il Danno Ambientale oggetto delle Attività di Bonifica Ambientale derivi o sia originato sui Siti Assicurati; e**
- **l'Evento di Inquinamento Ambientale da cui sia sorto l'obbligo giuridico di procedere alle Attività di Bonifica Ambientale abbia avuto origine per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Retroattività se applicabile. Nel caso sia pattuita una Data di Retroattività Inversa, la copertura avrà ad oggetto l'Evento di Inquinamento Ambientale che abbia avuto origine per la prima volta prima della Data di Retroattività Inversa; e**
- **Il Danno Ambientale si sia manifestato o sia stato scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; e**
- **La Denuncia di Sinistro, relativa all'Evento di Inquinamento Ambientale da cui sia derivato o si sia originato il Danno Ambientale oggetto delle Attività di Bonifica Ambientale, sia stata notificata per iscritto (a mezzo fax e/o raccomandata) alla Società nel Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'Extended Reporting Period. In caso di Disposizione dell'Autorità connessa ad un Evento di Inquinamento Ambientale oggetto di copertura, l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere (a mezzo fax e/o raccomandata) la stessa alla Società, immediatamente e**

comunque, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, non oltre tre giorni dalla sua ricezione.

Copertura C - Perdite da interruzione di attività dell'Assicurato (Business Interruption)

(operante solo se richiamata in polizza)

La Società si obbliga, **nei limiti dei Massimali di Garanzia previsti nella presente Polizza**, a tenere indenne l'Assicurato dalla Perdita conseguente ad un'**Interruzione di Attività dell'Assicurato (Business Interruption)**, a condizione che:

- **L'Interruzione di Attività, ovvero la parziale o totale sospensione dell'attività svolta dall'Assicurato presso il Sito Assicurato, derivi da un Evento di Inquinamento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;**
- **L'Inquinamento si sia manifestato o sia stato scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; e**
- **la Denuncia di Sinistro, relativa all'Evento di Inquinamento da cui sia derivata l'Interruzione dell'Attività, sia stata notificata per la prima volta e per iscritto (a mezzo fax e/o raccomandata) alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'Extended Reporting Period.**

Con riferimento alla presente copertura, il periodo di "carenza" stabilito nella Scheda di Polizza varrà quale franchigia temporale.

Estensioni

1. BENI DI PROPRIETÀ (SPESE DI DECONTAMINAZIONE) (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

A parziale deroga dell'esclusione n. **5) cose in consegna, custodia e/o controllo**, le coperture A e B sono estese alla copertura delle spese di decontaminazione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno del Sito Assicurato al momento in cui si verifica l'Evento di inquinamento risarcibile ai sensi di Polizza. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza, da intendersi compresi nel massimale aggregato di polizza e non in aggiunta ad esso.

2. RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte dall'attività assicurata indicata nella Scheda di Polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente e/o sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel sito assicurato. L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza, da intendersi compresi nel massimale aggregato di polizza e non in aggiunta ad esso.

3. AMIANTO (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

A parziale deroga dell'esclusione n. **3) amianto/asbesto e piombo**, l'Assicurazione si intende estesa alle garanzie relative alle Coperture Aa e B per i danni conseguenti ad inquinamento da amianto a seguito di incendio, esplosione, scoppio ed eventi naturali. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza, da intendersi compresi nel massimale aggregato di polizza e non in aggiunta ad esso.

4. SERBATOI INTERRATI (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

L'esclusione di cui al punto 17) **serbatoi interrati** delle Norme che Regolano l'Assicurazione viene annullata e sostituita dalla seguente formulazione:

- *Per quanto attiene i serbatoi interrati a parete singola di età inferiore a 30 anni:*
Le coperture espressamente richiamate nel frontespizio di polizza esplicano efficacia anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in serbatoi interrati. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai 5 anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l'effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza annuale).
- *Per quanto attiene i serbatoi interrati a parete doppia di età inferiore a 30 anni:*
Le coperture espressamente richiamate nel frontespizio di polizza esplicano efficacia anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in serbatoi interrati. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai 10 anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l'effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che siano dotati di sistemi di contenimento.

5. COMMITTENZA DEL TRASPORTO (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

A parziale deroga dell'esclusione n. **1) aerei / natanti / veicoli** e dell'esclusione n. **29) Attività Assicurata svolta all'esterno del sito**, la Società si obbliga, nei limiti dei Massimali di Garanzia previsti nella presente polizza, a risarcire le, o tenere indenne l'Assicurato dalle, somme che l'Assicurato stesso quale civilmente responsabile sia tenuto a pagare, per un fatto accidentale che abbia cagionato a terzi

- (a) Lesioni personali
- (b) Danni Materiali

derivanti da un evento di inquinamento causato da prodotti, merci o rifiuti dell'Assicurato, indicati in Scheda di Polizza, durante il Trasporto, **su strada e ferrovia**, degli stessi operato da terzi da uno dei Siti Assicurati verso qualsivoglia destinazione finale all'interno della comunità europea, sempre che la richiesta di risarcimento sia pervenuta all'Assicurato per la prima volta e notificata per iscritto alla Società durante il Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'Extended Reporting Period. L'estensione vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'assicurato in qualità di committente. Si precisa inoltre che la stessa è attivata in Differenza di Limiti – D.I.L. - ad esaurimento del massimale di garanzia della polizza RC Auto del vettore; e in Differenza di Condizioni – D.I.C – rispetto alla medesima copertura. In caso di inesistenza, invalidità o inefficacia della polizza RC Auto, la copertura si intende operante con l'applicazione della franchigia così come indicata per le coperture Ab nella Scheda di Polizza. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza, da intendersi compresi nel massimale aggregato di polizza e non in aggiunta ad esso.

Saranno anche a carico della Società:

- I. i Costi e le Spese sostenute in relazione alle richieste di risarcimento coperte dalla presente Copertura, nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile per quanto concerne le spese legali;
- II. i costi di bonifica che possano derivare dal suddetto evento di inquinamento

6. CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI PROPRI PRESSO TERZI (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'esclusione n. **1) aerei / natanti / veicoli** e dell'esclusione n. **29) Attività Assicurata svolta all'esterno del sito**, la copertura **COP Ab** è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici propri, di cui è riportata la targa in Scheda di Polizza. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza, da intendersi compresi nel massimale aggregato di polizza e non in aggiunta ad esso.

7. TERRORISMO (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

A deroga dell'esclusione n. **19 Terrorismo**, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di Terrorismo. La presente estensione è prestata con un Sottolimito e una Franchigia/Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza, da intendersi compresi nel massimale aggregato di polizza e non in aggiunta ad esso.

8. RC INCROCIATA (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Qualora più entità siano considerate Assicurati, in caso di Danni a Terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza, fermo restando che il massimale per sinistro rimane unico a tutti gli effetti.

9. RC PERSONALE (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

La Società terrà indenne, sulla base di quanto previsto dalla presente Polizza, il Preposto Responsabile dell'Assicurato in relazione alla responsabilità civile del predetto soggetto come se questa fosse stata rivolta contro l'Assicurato stesso, fermo restando che:

- a. l'estensione opera in eccesso alle polizze personali del Preposto Responsabile e, comunque, sempre limitatamente all'attività svolta per conto del Contraente e/o dell'Assicurato
- b. al Preposto Responsabile si applicheranno, in quanto compatibili, i termini e le condizioni della presente Polizza;
- c. il massimale per sinistro rimane unico a tutti gli effetti.

Resta inteso che il massimale aggregato ed il massimale per sinistro non sono e non potranno essere incrementati in alcun modo in virtù della presente disposizione.

Definizioni

Per:

- 1) **ATTIVITÀ ASSICURATA** s'intende quanto definito all'art 1 della Polizza;
- 2) **ASSICURATO** si intende le persone o entità indicate come tali nella Scheda di Polizza;
- 3) **ATTIVITÀ DI BONIFICA** si intendono le attività di indagine, studio, ricerca, caratterizzazione, quantificazione, messa in sicurezza d'emergenza, abbattimento, rimozione, raccolta, trattamento, neutralizzazione, contenimento, o isolamento, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio, di cui all'art. 240, del Codice dell'Ambiente, di un **Evento di Inquinamento** che abbia dato origine ad un **Inquinamento**, nella misura in cui le stesse siano richieste dalla **Legge a Tutela dell'Ambiente**, come successivamente modificata, **nei limiti ed a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una Disposizione dell'Autorità sulla base delle Leggi a Tutela dell'Ambiente. L'espressione Attività di Bonifica comprende le misure di prevenzione di cui agli articoli 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell'Ambiente e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza. Ai fini della presente Polizza rilevano unicamente le Attività di Bonifica che siano state eseguite direttamente dall'Assicurato o da terzi su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente Polizza, ovvero siano state eseguite dall'Autorità Competente, che agisca poi in via di regresso nei confronti dell'Assicurato. In tale ultimo caso, i Costi di Bonifica saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'Assicurato;**
- 4) **ATTIVITÀ DI BONIFICA AMBIENTALE** si intendono le riparazioni del DANNO AMBIENTALE, primarie, complementari e compensative di cui all'Allegato 3 alla Parte VI del **Codice dell'Ambiente**, **nei limiti ed a condizione che tali attività siano specificamente richieste da una Disposizione dell'Autorità sulla base delle Leggi a Tutela dell'Ambiente. Ai fini della presente Polizza rilevano unicamente le Attività di Bonifica Ambientale che siano state eseguite direttamente dall'Assicurato o da terzi su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente Polizza, ovvero siano state eseguite dall'Autorità Competente, che agisca poi in via di regresso nei confronti dell'Assicurato. In tale ultimo caso, i Costi di Bonifica saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'Assicurato;**
- 5) **AUTORITÀ COMPETENTE** si intende qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia od ogni altro ente, o organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla Legge a Tutela dell'Ambiente;
- 6) **INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (BUSINESS INTERRUPTION)** si intende la parziale o totale sospensione dell'attività svolta dall'Assicurato presso il Sito Assicurato derivante da un Evento di Inquinamento indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
- 7) **CIRCOSTANZA NOTA** s'intende un Evento antecedente la data di efficacia della presente Polizza, che un qualsiasi **Preposto Responsabile** conosca, o avrebbe dovuto conoscere al momento della conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi;

8) **CODICE DELL'AMBIENTE** si intende il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato;

9) **COSTI DI BONIFICA** si intendono

9.1 le spese relative alle Attività di Bonifica sostenute direttamente dall'Assicurato con il consenso scritto della Società ed in esecuzione di una Disposizione dell'Autorità, ovvero fatti valere nei confronti dello stesso Assicurato dall'Autorità Competente in via di regresso. Nel caso di azione di rivalsa regresso dell'Autorità Competente, i Costi di Bonifica saranno rilevanti nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'Assicurato;

9.2 le Spese di Sostituzione (come di seguito definito);

L'espressione Costi di Bonifica comprende i Costi di Prevenzione e le Spese di Messa in Sicurezza di Emergenza.

10) **COSTI DI BONIFICA AMBIENTALE** si intendono le spese relative alle Attività di Bonifica Ambientale, sostenute direttamente dall'Assicurato **con il consenso scritto della Società ed in esecuzione di una Disposizione dell'Autorità, ovvero fatti valere dall'Autorità Competente in via di regresso.** In questo secondo caso i Costi di Bonifica Ambientale saranno rilevanti **nei limiti in cui questi sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'Assicurato;**

11) **DANNO AMBIENTALE** si intende il deterioramento significativo e misurabile, di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata, come definito all'art. 300 del Codice dell'Ambiente, come successivamente modificato, in relazione al quale l'Assicurato è responsabile ai sensi della Direttiva Europea 2004/35/EC e sue trasposizioni, ivi incluso il Codice dell'Ambiente;

12) **DANNI A TERZI** s'intendono le somme che l'Assicurato quale civilmente responsabile sia tenuto a pagare a terzi, a titolo di:

- Lesioni fisiche; e/o
- Danni materiali; e/o
- Perdita conseguente ad un'Interruzione di attività

13) **DATA DI RETROATTIVITÀ** si intende la data antecedente alla conclusione del contratto, indicata nella Scheda di Polizza, da cui decorre il Periodo di Retroattività e rilevante allorché una o più coperture della presente Polizza coprano anche gli Eventi occorsi prima della conclusione del presente contratto. Se nulla è indicato nella Scheda di Polizza, la Data di Retroattività coincide con la data di stipula della presente Polizza e pertanto non vi sarà applicazione del Periodo di Retroattività;

14) **DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ** si intende qualsiasi ordine avente ad oggetto un'Attività di Bonifica o un'Attività di Bonifica Ambientale imposto dall'Autorità Competente a causa di un Evento, mediante un provvedimento conforme alla **Legge a Tutela dell'Ambiente;**

15) **COSTI DI PREVENZIONE** si intendono le spese , **indennizzabili ai sensi della presente Polizza**, sostenute per l'attuazione di misure di prevenzione da sostenersi in caso di Pericolo Attuale di Inquinamento, al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Evento, secondo quanto previsto dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell'Ambiente;

16) **EVENTO** si intende:

16.1 un EVENTO DI INQUINAMENTO ovvero l'evento da cui sia derivato o si sia originato un Inquinamento, a seguito del quale insorge l'obbligo giuridico di eseguire le Attività di Bonifica e/o la responsabilità civile nei confronti di terzi;

16.2 un EVENTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE ovvero si intende l'evento da cui sia derivato o si sia originato un Danno Ambientale, a seguito del quale insorge l'obbligo giuridico di eseguire le Attività di Bonifica Ambientale;

17) **EXTENDED REPORTING PERIOD** s'intende il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione entro il quale l'Assicurato deve notificare alla Società un eventuale Sinistro oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza;

18) **FRANCHIGIA/SCOPERTO** si intende la parte di danno, definita in somma o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato, il cui valore è determinato nella Scheda di Polizza;

19) **FUNGHI** si intende qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo;

20) **INQUINAMENTO** si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, la migrazione o il versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, Funghi, alcaloidi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), o nelle o sulle strutture o edifici posti su questo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, anche in caso di evento graduale e storico **purché non determinato da materiali esistenti in natura;**

21) **LEGGE A TUTELA DELL'AMBIENTE** si intende qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regola la responsabilità dell'Assicurato in caso di Evento di Inquinamento, ivi incluso il Codice dell'Ambiente;

22) **MASSIMALE DI GARANZIA** si intende

22.1 per Sinistro: l'importo massimo, come stabilito nella Scheda di Polizza in relazione a ciascuna copertura, che la Società pagherà, a qualsiasi titolo in virtù della presente Polizza, per un singolo Evento di inquinamento o inquinamento ambientale o Pericolo Attuale di Inquinamento e per tutte le attività assicurate svolte nel Sito Assicurato

22.2 Aggregato: l'importo massimo, come stabilito nella Scheda di Polizza, che la Società pagherà a qualsiasi titolo in virtù della presente Polizza nel Periodo di Assicurazione, in relazione a più Eventi di inquinamento o inquinamento ambientale o Pericoli Attuali di Inquinamento, in relazione a tutte le coperture in aggregato e per tutte le attività assicurate svolte nel Sito Assicurato

23) **PERDITA CONSEGUENTE AD UN'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (BUSINESS INTERRUPTION)** si intende la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio che le Società saranno tenute a pagare, da determinarsi come segue:

- a. relativamente alla riduzione del volume d'affari: l'importo ottenuto applicando la percentuale di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b. relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando la percentuale di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto di seguito stabilito;

al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Il calcolo della Perdita conseguente ad un'interruzione di attività dovrà avvenire anche in applicazione di quanto segue:

- Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando la percentuale di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione;
- Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa dal Sito Assicurato indicato in polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di Indennizzo;
- Se uno o più dei costi fissi dell'attività assicurata dichiarata non fossero assicurati con la presente Polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Ai fini di quanto precisato nella presente definizione di Perdita conseguente ad un'interruzione di attività, i termini utilizzati assumono il significato indicato di seguito (con l'avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.):

- **MERCI:** materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili;
- **VOLUME DI AFFARI:** quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività assicurata dichiarata in un Sito Assicurato;
- **PROFITTO LORDO:** la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati In appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato;
- **PERIODO DI INDENNIZZO:** il periodo che ha inizio al momento della Disposizione dell'Autorità che determina la sospensione dell'attività, avente come limite la durata specificata nella scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della Polizza avvenuti posteriormente alla data della Disposizione dell'Autorità;

- **PERCENTUALE DI PROFITTO LORDO:** il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data della Disposizione dell'Autorità, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;
- **VOLUME DI AFFARI ANNUO:** il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati;
- **VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO:** il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data della Disposizione dell'Autorità che determina la sospensione dell'attività, corretto con gli aggiustamenti di seguito precisati ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

Gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività assicurata dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione della 'percentuale di profitto lordo', del 'volume di affari annuo' e del 'volume di affari di riferimento' rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data della disposizione dell'Autorità che a determinato la sospensione dell'attività, se questo non fosse avvenuta.

- 24) **PERICOLO ATTUALE DI INQUINAMENTO** si intende la minaccia imminente di Inquinamento e/o Danno Ambientale o danno alla salute derivante da un evento, un atto od un'omissione imputabile all'Attività Assicurata;
- 25) **PERIODO DI ASSICURAZIONE** si intende il periodo di efficacia della presente Polizza assicurativa, come specificato nella Scheda di Polizza facente parte integrante del presente contratto;
- 26) **PERIODO DI RETROATTIVITÀ** si intende il periodo di copertura decorrente dalla **Data di Retroattività**;
- 27) **POLIZZA** si intende il presente contratto di assicurazione, le sue eventuali appendici, la Scheda di Polizza, la Proposta Questionario;
- 28) **per PREPOSTO RESPONSABILE** si intende qualsiasi amministratore o socio, nonché qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente dell'Assicurato che sia, o che fu, responsabile della materia riguardante la tutela ambientale e la sicurezza dei Siti Assicurati;
- 29) **PRESTATORI DI LAVORO** si intende qualsiasi persona, dipendente o non dipendente dell'Assicurato, ivi incluso il personale e, a mero titolo esemplificativo, le persone di seguito elencate, mentre prestano la loro opera o servizio per l'Assicurato:
 - a) Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto di lavoro subordinato;
 - b) non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:
 - i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
 - i supervisori ed i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
 - e figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi);
 - ogni persona della quale si avvalga temporaneamente l'Assicurato in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione degli stessi ai Dipendenti dell'Assicurato per tutta la durata del contratto o accordo;
 - i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'Assicurato.
- 30) **PRODOTTI ASSICURATI** s'intende la merce o i prodotti fabbricati, venduti, lavorati, installati o distribuiti dall'Assicurato, incluse le confezioni e gli equipaggiamenti connessi con tale merce e/o prodotti, indicati nella Scheda di Polizza;
- 31) **NORME EDILIZIE (cfr. escl. 22)** s'intende qualsiasi legge che regolamenti lo sviluppo, il cambio di destinazione d'uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso.
- 32) **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** si intende qualsiasi richiesta di risarcimento Danni, avanzata per iscritto da un terzo;
- 33) **SCHEDA DI POLIZZA** si intende il documento così definito ed allegato alla Polizza;
- 34) **SERBATOI INTERRATI** si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume, la cui presenza era conosciuta dal **Preposto Responsabile** prima dell'entrata in vigore della presente Polizza;

- 35) **SINISTRO O DENUNCIA DI SINISTRO** si intende la comunicazione scritta da parte dell'Assicurato alla Società relativa all'accadimento dell'Evento e/o Pericolo Attuale di Inquinamento e/o al ricevimento della Richiesta di Risarcimento;
- 36) **SPESE DI SOSTITUZIONE** si intendono le spese necessariamente sostenute ai fini della riparazione o della sostituzione di beni immobili o strutture danneggiati da un Evento di Inquinamento;
- 37) **SITO OVVERO STABILIMENTO** si intende l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'assicurato, nella quale si svolge l'attività assicurata dichiarata in scheda di Polizza;
- 38) **TRASPORTO** si intende la movimentazione di prodotti e/o di rifiuti dell'Assicurato da parte di un terzo incaricato del trasporto degli stessi da uno dei Siti Assicurati fino al luogo della loro destinazione finale all'interno della comunità europea. Si intendono escluse le attività di carico/scarico con mezzi meccanici.

ESCLUSIONI

La presente polizza assicurativa non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, i seguenti danni:

1. da AEREI / NATANTI / VEICOLI

derivanti da, o causati dalla proprietà, dal possesso, dal controllo o dall'utilizzo, sia da parte dell'Assicurato che da parte di terzi operanti per suo conto, di:

- un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciati.

2. da MATERIALI ESISTENTI IN NATURA

derivanti dalla presenza di, o dalla richiesta di rimuovere, materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'Attività Assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima Attività Assicurata

3. da AMIANTO/ASBESTO E PIOMBO

derivanti da, o connessi in qualsiasi modo a:

- l'amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri o
- il piombo o i materiali contenenti piombo.

quando i predetti materiali siano presenti sopra o nelle strutture e negli edifici presenti nei Siti Assicurati.

La presente esclusione non si applica ai Costi di Bonifica del suolo, sottosuolo o della acque sotterranee.

4. da CIRCOSTANZE NOTE

derivanti da una Circostanza Nota diversa da quelle oggetto di specifica copertura ed indicate nella Scheda di Polizza come Circostanza Nota Coperta. A maggior precisazione dell'esclusione si conviene che la garanzia non opera per le richieste di risarcimento, per gli indennizzi, determinati da fatti dannosi che traggano origine e/o siano collegabili in via causale ad eventi di inquinamento dell'ambiente già noti alla data di decorrenza della polizza, alla data di retroattività se applicabile

5. da COSE IN CONSEGNA, CUSTODIA E/O CONTROLLO

derivanti dalla perdita o dalla distruzione, dal danneggiamento o dal deterioramento, ovvero dall'inutilizzabilità o diminuzione di valore dei beni materiali, inclusi i veicoli utilizzati durante il trasporto, ove i beni siano appartenenti all'Assicurato o sotto la custodia o il controllo dello stesso, di un suo Dipendente o incaricato, e sempre che tali danni non siano riconducibili ai Costi di Bonifica. La presente esclusione non si applica qualora venga acquistata l'estensione

1 (beni di proprietà - spese di decontaminazione) della presente Polizza (Beni all'interno di proprietà del Sito Assicurato).

6. da CONDIZIONI SFAVOREVOLI DI MERCATO

Riduzioni del volume d'affari che derivino da sfavorevoli condizioni di mercato determinate da una situazione di Inquinamento o Danno Ambientale.

7. da CONSULENZA

derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale, formazione o fornitura di informazioni, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo.

8. da CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati o derivanti da:

8.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo;

8.2 esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra.

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

9. DATA DI RETROATTIVITÀ

Nel caso in cui venga stabilita un'efficacia retroattiva della polizza, i danni relativi agli Eventi di Inquinamento originatisi:

9.1 prima della Data di Retroattività prevista nella Scheda di Polizza;

9.2 successivamente alla data di Data di Retroattività Inversa prevista nella Scheda di Polizza.

10. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Oververo dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).

11. GUERRA

direttamente o indirettamente occasionati dal succedersi di, o in conseguenza di, guerra, sabotaggi, atti di invasione di popoli stranieri ed ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse le azioni militari o i colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di inizio di efficacia della presente Polizza.

12. MERCE TRASPORTATA/CARICATA/SCARICATA

derivanti da merci, prodotti o rifiuti trasportati per conto dell'Assicurato. La presente esclusione non trova applicazione se l'attività di trasporto condotta da un terzo per conto dell'Assicurato è richiamata nella Scheda di, con l'indicazione specifica dei beni, prodotti o rifiuti il cui trasporto è oggetto di copertura, nonché dei mezzi propri dell'Assicurato utilizzabili ai fini delle operazioni di carico/scarico con mezzi meccanici oggetto di copertura. Nel caso le operazioni di carico/scarico con mezzi meccanici siano oggetto di copertura per espressa indicazione nella Scheda di Polizza, tuttavia, le garanzie di cui alla presente Polizza non sono in ogni caso operanti quando tali merci, prodotti o rifiuti non siano nel controllo dell'Assicurato o di chi è incaricato del trasporto per conto dell'Assicurato o siano stati già consegnati a terzi, ovvero quando il terzo incaricato non abbia adeguata licenza di trasporto.

13. MULTE, AMMENDE E PENALITÀ

consistenti in multe, ammende, sanzioni amministrative, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.

14. ai PRESTATORI DI LAVORO

morte, malattia, lesioni fisiche subite da qualsiasi Prestatore di Lavoro in occasione della prestazione dell'attività lavorativa.

15. PRODOTTI

derivanti da

- 15.1 riparazione, sostituzione o richiamo dei Prodotti Assicurati;
- 15.2 prodotti assicurati associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante
- 15.3 un qualunque veicolo a propulsione meccanica (questa esclusione non si applica quando venga richiamata l'estensione committenza del trasporto)

16. RC CONTRATTUALE

Danni il cui obbligo di risarcimento sia stato contrattualmente assunto dall'Assicurato, salvo il caso in cui la responsabilità dell'Assicurato sarebbe comunque esistita in virtù di disposizioni di legge.

17. SERBATOI INTERRATI

derivanti da un Inquinamento dell'Ambiente causato da Serbatoi Interrati

- 17.1 la presenza dei quali era nota al Preposto Responsabile prima dell'effetto della Polizza e non sia stata dichiarata alla Società, e
- 17.2 che non siano stati rimossi prima della data di efficacia della presente Polizza e,
- 17.3 che non siano elencati nella Scheda di Polizza.

18. SPESE INTERNE

Consistenti in spese sostenute dall'Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da Prestatori di Lavoro o altro personale già retribuito.

19. TERRORISMO

direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o connessi con

- un Atto di Terrorismo
- ogni azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o, in qualsiasi altro modo comunque relativa ad, un Atto di Terrorismo.

Ai fini della presente esclusione per Atto di Terrorismo si intende

- un atto di forza o di violenza;
- un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente;
- un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto.

laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o una parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a) una filosofia o un'ideologia.

Si intendono compresi nella definizione di Terrorismo, tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo. Qualora, in forza della presente esclusione, la Società consideri il sinistro non coperto dalla presente Polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

20. VIOLAZIONI DI LEGGI O DI NORME DI CONDOTTA

derivanti dalla consapevole inosservanza, o dall'inadempimento doloso di:

- 20.1 leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative emanate dalle Autorità Competenti, nonché qualsiasi provvedimento immediatamente esecutivo, di natura giudiziaria o amministrativa, emesso nei confronti dell'Assicurato o di un Preposto Responsabile;
- 20.2 l'obbligo di porre in essere, nell'immediato momento successivo alla scoperta di un Evento di Inquinamento

coperto dalla presente Polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'Inquinamento o del Danno Ambientale;

20.3 l'obbligo di porre in essere tutte le ragionevoli misure atte a prevenire o evitare il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare un Pericolo Attuale di Inquinamento, Inquinamento o Danno Ambientale coperto dalla presente Polizza.

21. ISPEZIONE VOLONTARIA

risultanti e originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione del Sito Assicurato, o comunque richieste dalle Norme Edilizie, effettuate preso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato.

Questa esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'Assicurato presso i siti su menzionati.

22. SITI DISMESSI

derivanti o originati da un Evento o da una situazione di Pericolo Attuale di Inquinamento che siano in qualsiasi modo relativi, derivanti o originati da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto un Sito Assicurato precedentemente di proprietà dell'Assicurato, ovvero da questo locato, affittato o comunque a qualsiasi titolo utilizzato, quando l'Evento o la situazione di Pericolo Attuale di Inquinamento abbiano avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale Sito Assicurato.

23. INSUFFICIENTE MANUTENZIONE

causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'evento di inquinamento e evento di inquinamento ambientale.

24. MIGLIORAMENTI O ADDIZIONI

Con riferimento alle Spese di Sostituzione, i danni derivanti dalle spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione.

25. COSTI FISSI

con riferimento alle Perdite conseguenti ad un'Interruzione di Attività, la Diminuzione di Reddito derivante dai i costi fissi relativi alle retribuzioni degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili di reparto e dei dipendenti con contratto a termine, sostenuti nel Periodo di Interruzione dell'Attività.

26. COSTI DI PREVENZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DERIVANTI DA COMPORTAMENTI DI TERZI

i Costi di Prevenzione sostenuti dall'Assicurato per l'attuazione di misure di prevenzione da effettuarsi in caso di Pericolo Attuale di Inquinamento (al fine di neutralizzare o minimizzare gli effetti di tale minaccia e dunque impedire il verificarsi di un Evento, secondo quanto previsto dagli art. 240, comma 1, lett. i) e 302 del Codice dell'Ambiente) determinato da un Evento causato da un terzo non operante per conto dell'Assicurato nell'ambito dell'Attività Assicurata e/o del Sito Assicurato. La presente esclusione non si applica qualora venga acquistata l'estensione n. 2 Responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato per fatto degli appaltatori e dei subappaltatori, della presente Polizza.

27. LIMITAZIONE "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

Attenzione: La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana

quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

28. INSERIMENTO STABILIMENTO IN CORSO DI POLIZZA

Nel caso d'inserimento di uno o più stabilimenti in corso di polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

29. ATTIVITÀ ASSICURATA SVOLTA ALL'ESTERNO DEL SITO

Causati dall'attività assicurata svolta all'esterno dello stabilimento.

30. ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO

derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili.

31. OGM

derivanti da Organismi Geneticamente Modificati.

32. COPERTURA A) E B)

1. La copertura Cop. A) b non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Cop Aa
2. La copertura Cop. A) a non comprende altresì i costi e le spese risarcibili ai sensi della CopAb
3. La copertura Cop. B non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Cop Aa e /o risarcibili ai sensi della Cop. A) b
4. RC Prodotti
Danni derivanti a terzi da difetto di merci o prodotti, ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

33. SISTEMA INFORMATIVO

A completamento da quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si precisa che: sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date.

34. AREE MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E DEPOSITO

A maggior chiarimento delle coperture espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, si precisa che, relativamente ai costi di bonifica, costi di bonifica ambientale, danni ambientali e danni a terzi, derivanti da un evento di inquinamento o evento di inquinamento ambientale, al suolo al sottosuolo ed alle acque sotterranee, le stesse esplicano efficacia a condizione:

- che le aree di movimentazione e/o stoccaggio delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) siano impermeabilizzate e, il drenaggio delle stesse, sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di sversamenti anche improvvisi.
- i serbatoi esterni, siano poggiati su aree impermeabilizzate e siano dotati di secondo contenimento opportunamente dimensionato e mantenuto.

35. POZZI PERDENTI

A maggior chiarimento delle coperture richiamate nella scheda di polizza, si precisa che le stesse non esplicano efficacia per le spese (costi di bonifica, costi di bonifica ambientale, danni ambientali e danni a terzi) derivanti da un evento di inquinamento o evento di inquinamento ambientale originatosi attraverso pozzi perdenti

36. ATTIVITA' DI INDAGINE IMPOSTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

A maggior chiarimento delle coperture A e B espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, si precisa che i costi per le attività di indagine imposte dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento o per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, non sono risarcibili e/o indennizzabili se l'evento di inquinamento, evento di inquinamento ambientale non è risarcibile e/o indennizzabile ai sensi di polizza.

37. ESCLUSIONE MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA

A parziale deroga delle definizione numero 3 di polizza e a maggior chiarimento delle coperture espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, si precisa che le spese sostenute per le attività di messa in sicurezza operativa, sono escluse.

38. SOTTOLIMITE SPESE DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA

A parziale deroga delle definizione numero 3 di polizza e a maggior chiarimento delle coperture espressamente richiamate nella Scheda di Polizza, si precisa che le spese sostenute per le attività di messa in sicurezza di emergenza, sono soggette ad un sottolimito così come definito in scheda di polizza per la cop Aa (costi di bonifica). Tale sottolimito non altera il massimale aggregato di Polizza ed è da intendersi compreso nel massimale e non in aggiunta ad esso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. INTERPRETAZIONE

Il presente testo di Polizza ed i relativi allegati costituiscono un unico documento e devono essere letti ed interpretati congiuntamente. Il significato specificamente attribuito a termini o espressioni nell'ambito della Sezione Seconda della presente Polizza dovrà essere valido ovunque tali termini o espressioni siano utilizzati nella presente Polizza o nei suoi allegati. Ai fini del presente contratto di assicurazione, per Proposta/Questionario, che forma parte integrante della Polizza, si intende ogni informazione e/o dichiarazione o materiale informativo fornito alla Società dall'Assicurato, o da terzi per suo conto, sia nel momento della stipula, sia anteriormente sia posteriormente.

2. LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia residente o abbia la propria sede legale in uno stato estero.

3. MODIFICAZIONI DEL RISCHIO

L'Assicurato comunicherà immediatamente per iscritto alla Società ogni mutamento che comporti un aggravio (Art. 1898 CC) o una diminuzione (Art. 1897 CC) del rischio coperto dalla presente polizza, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il mutamento di destinazione del Sito Assicurato. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, mentre per i mutamenti che determinano la diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte dell'Assicurato, fermo restando che la Società avrà il diritto di recedere dalla polizza come disposto dalla legge. Si precisa che costituiscono aggravamento del rischio i cambiamenti nell'Attività Assicurata occorsi durante il Periodo di Assicurazione che richiedano più stringenti misure atte a prevenire o evitare un Evento di Inquinamento nell'ambito di un Sito Assicurato di proprietà, locato o utilizzato dall'Assicurato, rispetto alle misure applicabili all'inizio del Periodo di Assicurazione.

4. OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA O ALIENAZIONE DEL SITO ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata inviata entro 3 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- se il sito assicurato è oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività assicurata;
- se il sito assicurato è oggetto di cessione di proprietà.

5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE, SPESE LEGALI E COMPETENZA

5.1 Ai fini di ogni indennizzo da effettuarsi ai sensi della presente Polizza nel caso in cui si verifichi un evento che dia origine, o possa dare origine, ad un Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza,

A) L'Assicurato dovrà:

- 1) denunciare l'evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso), per iscritto e nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e comunque entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- 2) comunicare, per iscritto e nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per sinistri mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'Assicurato a termini di Polizza;
- 3) trasmettere immediatamente alla Società ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativa al Sinistro, o l'esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all'Assicurato in merito al sinistro;

4) dare tutte le informazioni e l'assistenza che la Società possa richiedere;

B) L'Assicurato non dovrà riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il consenso scritto della Società;

C) L'Assicurato non dovrà sostenere alcun Costo di Bonifica o Costo di Bonifica Ambientale o qualsivoglia altra spesa senza il consenso scritto della Società, salvo il caso in cui tali costi e spese si qualificino come Costi di Prevenzione o Spese di Messa in Sicurezza d'Emergenza. Le spese coperte dalla presente Polizza che si qualificino quali Costi di Prevenzione o Spese di Messa in Sicurezza d'Emergenza saranno indennizzate a condizione che, a giudizio di un perito specializzato, siano state necessarie e sufficienti per neutralizzare o minimizzare gli effetti della minaccia, nei limiti del Massimale di Garanzia o, ove maggiore, entro il limite imposto dall'art. 1914 del Codice civile.

5.2 La Società, inoltre, assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ai sensi dell'articolo 1917 e con riferimento alla copertura di responsabilità civile verso terzi, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5.3 La Società, dopo la liquidazione del Sinistro, avrà il diritto di subentrare a nome dell'Assicurato nei diritti e nelle azioni spettatigli, che l'Assicurato dovrà cedere alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'ad. 1915 CC.

6. PROPOSTA TRANSATTIVA

Ove la Società non si avvalga della facoltà riconosciuta dal punto 5.2 del precedente articolo, a sua sola discrezione e relativamente ad uno o più eventi assicurati dalla presente Polizza, avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'Assicurato transiga il sinistro secondo l'importo, proposto od accettato dai terzi, che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando, mettendo a disposizione dell'Assicurato una somma che non può eccedere l'importo pari al massimale di Polizza (deducendo da tale importo eventuali somme già pagate). L'Assicurato avrà tuttavia facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato dalla Società e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all'importo raccomandato, la Società sarà obbligata ad indennizzare l'Assicurato unicamente nei limiti dell'importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del punto 4.2 del precedente articolo, sostenute prima di tale pagamento.

7. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che offrano un'estensione di copertura del rischio equivalente o più ampia rispetto alla copertura offerta dalla polizza: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Si precisa che, si dà e prende atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In presenza di altre assicurazioni esistenti per i rischi suddetti la Società risponde, in base alle condizioni tutte della presente polizza e fino alla concorrenza dei limiti convenuti, di quanto non coperto dalle altre assicurazioni sia in termini di garanzia che di limiti di indennizzo.

8. ISPEZIONI ED AUDIT

La Società ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del Sito Assicurato e prendere campioni dello stesso; per tali ispezioni l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il Sito Assicurato sia considerato sicuro dalla Società o che le sue condizioni siano considerate in conformità a quanto previsto dalla legge in genere.

9. DURATA DELLA POLIZZA

In mancanza di disdetta inviata tra le parti contraenti mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 2 mesi prima della scadenza dell'assicurazione, da una parte contraente all'altra, quest'ultima è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo di pari durata. L'Assicurato può recedere dal presente contratto notificando alla Società, per iscritto con lettera raccomandata, la sua volontà; in tal caso l'Assicurato non avrà diritto alla restituzione di alcuna parte del premio relativa al Periodo di Assicurazione in corso allo scadere del quale la Polizza dovrà considerarsi estinta.

10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

11. SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'Articolo 1901, se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle h 24:00 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui è dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle h 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

13. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico

CONDIZIONI SPECIALI

1. EXTENDED REPORTING PERIOD

Qualora la presente Polizza non venga rinnovata, o sia estinta ai sensi di quanto in essa previsto, l'Assicurato:

- A) a condizione che la presente Polizza non sia stata sostituita, in tutto o in parte, con altra polizza di contenuto analogo o simile contratta con altra compagnia assicurativa, avrà diritto ad un Extended Reporting Period di 60 giorni con effetto dalla data di mancato rinnovo o estinzione della presente Polizza, durante il quale l'Assicurato potrà notificare alla Società Sinistri che siano verificati durante il Periodo di Assicurazione;
- B) potrà altresì esercitare l'opzione di acquisire dalla Società, ad un premio non eccedente il 200% del premio annuo di Polizza, che verrà individuato dalla Società su richiesta dell'Assicurato stesso, un Extended Reporting Period di 34 mesi (consecutivi) con effetto dalla data di scadenza del periodo di cui al precedente punto (a). Tale opzione dovrà essere esercitata dall'Assicurato per iscritto prima della data di scadenza [naturale] della presente Polizza.

Resta inteso che:

- i le condizioni speciali indicate nei precedenti punti (a) e (b) non hanno l'effetto di incrementare o ristabilire il Massimale stabilito in Polizza, né di estendere il Periodo di Assicurazione;
- ii la Denuncia di Sinistro pervenuta alla Società durante l'Extended Reporting Period e relativa ad un Sinistro che si sia verificato non oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione, sarà considerato come se fosse stata notificata l'ultimo giorno del Periodo di Assicurazione.

2. SINISTRI IN SERIE

Qualora la Società o una delle società da essa controllate emetta una polizza per più di una annualità assicurativa e, ai sensi e per gli effetti di copertura della presente Polizza:

- A) nel Periodo di Assicurazione sia trasmessa alla Società la notizia della scoperta di un Evento, allora qualsiasi successivo Evento connesso, continuativo, correlato o interconnesso al precedente sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo Evento scoperto; e
- B) nel Periodo di Assicurazione sia presentata per la prima volta all'Assicurato e trasmessa per iscritto alla Società una Richiesta di Risarcimento, allora qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento relativa al medesimo Evento e/o ad un Evento connesso, continuativo, correlato o interconnesso, anche se denunciata successivamente alla cessazione del Periodo di Assicurazione verrà considerata effettuata alla data di comunicazione della prima Richiesta di Risarcimento.

C)

sempre che l'Assicurato abbia mantenuto attiva la presente polizza RC Inquinamento (EP) senza soluzioni di continuità, con la Società o un'altra società del gruppo Chubb, sin dalla scoperta del suddetto Evento o dal ricevimento da parte della Società della Denuncia di Sinistro relativa alla suddetta prima Richiesta di Risarcimento

CONDIZIONI PARTICOLARI

Accordo fra le Parti

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di Polizza Particolari, aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile.

1. DURATA DELLA POLIZZA

A parziale deroga dell'Articolo n.9 "Durata della Polizza" delle Condizioni di Assicurazione, si conviene che a seguito di ogni denuncia di sinistro le parti possono recedere il contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni. Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare all'Assicurato la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di Assicurazione non fruito. In caso di recesso da parte dell'Assicurato tale rimborso non verrà riconosciuto.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO / CONTRAENTE

L'Assicurato /Contraente dichiara:

- Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, costituito da DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato precedentemente che le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non hanno sofferto nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- che le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni dei seguenti articoli:

SEZIONE PRIMA – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 2 - Clausola "Claims Made and notified"

ESCLUSIONI:

- Art. 1 - Esclusioni Aerei / Natanti / Veicoli
- Art. 2 - Materiali esistenti in natura
- Art. 3 - Amianto/Asbesto e Piombo
- Art. 4 - Circostanze Note
- Art. 5 - Cose in Consegna, Custodia e/o Controllo
- Art. 6 - Condizioni Sfavorevoli di Mercato
- Art. 7 - Consulenza
- Art. 8 - Contaminazione Radioattiva
- Art. 9 - Data di Retroattività
- Art. 10 - Campi elettromagnetici
- Art. 11 - Guerra
- Art. 12 - Merce trasportata
- Art. 13 - Multe, Ammende e Penalità
- Art. 14 - Prestatori di lavoro
- Art. 15 - Prodotti
- Art. 16 - RC Contrattuale
- Art. 17 - Serbatoi Interrati
- Art. 18 - Spese Interne
- Art. 19 - Terrorismo
- Art. 20 - Violazioni di leggi o di norme di condotta
- Art. 21 - Ispezione volontaria
- Art. 22 - Siti dimessi

- Art. 23 - Insufficiente manutenzione
- Art. 24 - Miglioramenti o addizioni
- Art. 25 - Costi fissi
- Art. 26 - Costi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza derivanti da comportamenti di terzi
- Art. 27 - limitazione "OFAC" verso paesi soggetti a sanzioni internazionali
- Art. 28 - Inserimento stabilimento in corso di polizza
- Art. 29 - Attività assicurata svolta all'esterno del sito
- Art. 30 - Alterazioni di carattere genetico
- Art. 31 - OGM
- Art. 32 - Copertura A e B
- Art. 33 - Sistema informativo
- Art. 34 - Aree movimentazione, stoccaggio e deposito
- Art. 35 - Pozzi perdenti
- Art. 36 - Attività di indagine imposte dalla normativa vigente
- Art. 37 - Esclusione messa in sicurezza operativa
- Art. 38 - Sottolimiti spese di messa in sicurezza di emergenza

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

- Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro – Gestione delle vertenze, spese legali e competenza
- Art. 6 - Proposta transattiva
- Art. 8 - Ispezioni e *audit*
- Art. 9 - Durata della polizza

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa resa dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso, al trattamento, al trasferimento, ed alla comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "**Dati**") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e Data

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
